MEDIAZIONE OAB

CAMERA DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CODICE ETICO

(approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine 7.8.2024)

Il presente codice etico trova applicazione nei confronti degli Avvocati che prestano l'attività di mediatori per la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia

L'iscrizione all'elenco dei mediatori della Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia è riservata agli avvocati iscritti all'albo degli avvocati di Brescia in possesso dei requisiti richiesti dall'art 42 D.M. n.150/23 se già iscritti alla data della sua entrata in vigore, ovvero quelli di cui all'art. 23 di detto decreto.

Il mediatore iscritto alla Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, oltre a dover rispettare il codice deontologico forense, ha obbligo di:

a) mantenere i livelli qualitativi richiesti dalla Camera di Conciliazione, frequentando corsi di formazione e aggiornamento di almeno diciotto ore per biennio la cui attestazione, dietro verifica dell'effettivo svolgimento del corso, viene rilasciata dalla stessa Camera di Conciliazione (art. 24 DM 150/23);
b) al fine di garantire l'imprescindibile esigenza di qualità, professionalità e competenza dei mediatori, sottoporsi alle valutazioni secondo le modalità definite dalla Camera di Conciliazione;
c) accettare l'incarico a lui affidato dal Responsabile dell'Organismo a seguito della turnazione e dei criteri previsti nel Regolamento di Procedura, precisandosi che il rifiuto dell'incarico affidato, senza giustificato motivo, per più di tre volte nell'arco di un triennio comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'Organismo;
d) essere iscritto presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
e) non assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati in mediazione ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio;
f) non percepire compensi o altre utilità direttamente dalle parti;
g) partecipare agli incontri di mediazione con puntualità, essere a conoscenza della fattispecie per la quale le parti hanno formulato la domanda di mediazione e, qualora la mediazione si svolga con collegamento da remoto, assicurarsi che i dispositivi elettronici e la connessione internet a sua disposizione siano idonei allo svolgimento della mediazione telematica, nonché effettuare il collegamento dal proprio studio o, comunque, da luogo privato e consono alla funzione, dal quale sia possibile gestire gli incontri in modo efficace;

h) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia;
i) sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e indipendenza, nonché la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 21 DM 150/23;
j) informare immediatamente le parti e l'Organismo delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità e all'indipendenza nello svolgimento della mediazione, nonché circa l'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità nel corso del procedimento di mediazione;
k) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
l) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento e ne abbiano compreso il significato e le finalità;
m) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata; qualsiasi informazione riferita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
n) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono nel procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
o) non esercitare alcuna pressione sulle parti e rispettare la loro volontà nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarne le determinazioni;
p) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa della Segreteria e del Responsabile dell'Organismo;
q) tenere gli incontri di mediazione presso la sede della Camera di Conciliazione, salva l'ipotesi in cui sia stato autorizzato dal Responsabile dell'Organismo a svolgerli in altro luogo, comunque nel rispetto dell'art. 62 Codice Deontologico Forense, fatta salva l'ipotesi della mediazione telematica.

La mancata partecipazione del mediatore ai corsi di aggiornamento, nonché la sua mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comporteranno la cancellazione dall'elenco dei mediatori.

L'inosservanza delle disposizioni del presente Codice Etico da parte del mediatore, comporterà, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio del contraddittorio, in ragione della gravità della violazione, l'applicazione delle seguenti sanzioni da parte dell'Ufficio di Presidenza elencate dalla più lieve alla più grave:

- sospensione dal singolo incarico di mediazione in corso;
- sospensione da tutti gli incarichi di mediazione in corso;
- sospensione dall'elenco per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a dodici mesi.

• • •